

**TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Roma, 24 giugno 2021

Ai Signori Custodi e Professionisti delegati

Agli ordini professionali: - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia - Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

**Oggetto: provvedimento assunto dai GG,EE. in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'ultima proroga dell'art. 54 ter L. 27/20**

Si avvisa che è in corso di inserimento/nei fascicoli delle procedure esecutive, l'allegato provvedimento emesso in data odierna dai giudici dell'esecuzione in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 2021 di cui in oggetto.

I sottoscritti Giudici dell'Esecuzione,

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021 con la quale è stata dichiarata la illegittimità dell'art 13, comma 14, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 22 giugno 2021;

osservato che, per effetto della suddetta pronuncia, nelle procedure esecutive rientranti nella previsione dell'art. 54 ter della legge n. 27 del 24.04.2020, la sospensione ex lege deve ritenersi cessata alla data del 31.12.2020;

osservato che:

- a. per i pignoramenti notificati a far data dal 1.01.2021 non ha operato alcuna sospensione del procedimento esecutivo;
- b. i ricorsi in riassunzione, depositati a far data dal 1.01.2021 nei procedimenti interessati dalla sospensione di cui all'art. 54 ter citato, sono da ritenersi efficaci ai sensi dell'art. 627 c.p.c.;

**dispongono**

con riferimento ai procedimenti a ciascuno assegnati che:

sono revocati i provvedimenti con cui i ricorsi in riassunzione depositati a far data dal 1.01.2021 nei procedimenti interessati dalla sospensione di cui all'art. 54 ter citato sono stati

*Circolare, Tribunale di Roma, del 24 giugno 2021*

disattesi ( con le varie formule adottate: "rigetto", "non luogo a provvedere", "visto agli atti" etc);

per le procedure esecutive interessate dalla sospensione di cui all'art. 54 ter cit. si richiamano i precedenti provvedimenti uniformi emessi nelle date del 23 giugno 2020 e del 30 ottobre 2020 ai fini della prosecuzione delle stesse che, tra le altre, prevedono il deposito di ricorso in riassunzione.

Si inserisca il presente provvedimento, a cura della cancelleria, nei fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti.

I Giudici dell'Esecuzione

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS